



COMUNE DI SALCITO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Umberto I°, 4 – C.F. 00069960706 - Tel. 0874/878131 – Fax 0874/878380

E-mail: info@comunedisalcito.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 17 del 17/12/2009)

Publicato all'Albo Pretorio del Comune
dal **21/12/2009** al **20/01/2010**
Registro di Pubblicazione n. **436**

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1
Finalità delle norme

1. Le presenti norme hanno lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di custodia e di polizia del cimitero comunale e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia.

Art. 2
Competenze del servizio

1. Il servizio di polizia mortuaria e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'ASREM, dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella pianta organica del Comune, al servizio stesso, nonché di personale esterno. L'ASREM competente vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

CAPO II
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 3
Denuncia dei decessi

1. Ogni caso di morte deve essere denunciato all'Ufficiale dello Stato Civile, entro 24 ore dal decesso:

- da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi. L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

2. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;

Art. 4
Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informarne l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 5
Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 3 e 4, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
5. La scheda di morte ha esclusivamente finalità statistiche.
6. A cura del Comune, presso l'ufficio competente, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno.

Art. 6
Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 7
Rinvenimento parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al sindaco e alla stessa autorità perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8
Decesso di persona fuori della sua dimora

1. Qualora la morte di una persona avvenga fuori della sua dimora ed i parenti chiedano di trasportarvela, il Sindaco su parere del Servizio di Igiene Pubblica può consentire la rimozione ed il trasporto, salvo il preventivo nulla osta dell'autorità giudiziaria, ove occorra e sempreché il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune.
2. In casi speciali può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto.
3. Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dal Servizio di Igiene Pubblica dell'ASREM, anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

Art. 9
Medico necroscopo

1. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo apposito certificato previsto dall'art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla ASREM competente.
2. I medici necroscopi dipendono, per tale attività, dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.

Art. 10
Servizi gratuiti ed a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - la visita necroscopica
 - il servizio di osservazione dei cadaveri
 - il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate
 - la deposizione delle ossa in ossario comune
 - la dispersione delle ceneri in cinerario comune
 - il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale.

CAPO III
AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 11
Autorizzazione alla sepoltura.

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e ove non si sia accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
2. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli artt. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990 e comunque non oltre le trenta ore.

Art. 12
Nulla osta dell'Autorità Giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane.

Art. 13
Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla ASREM
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Servizio di Igiene Pubblica dell'ASREM, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 14
Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 644/75 e successive modifiche.

Art. 15
Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 16
Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo-diffusiva o per iniziato stato di putrefazione.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 17

Disposizione della salma durante il periodo di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 18

Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività.

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla ASREM competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 19

Deposito di osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.
2. Nella Cappella/nell'obitorio posta/posto nel cimitero di Salcito si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Art. 20

Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Esso sarà eseguito a cura della famiglia, in carro chiuso, avvalendosi di ditte private, ovvero dal Comune nel caso che la famiglia non vi provveda direttamente.

Art. 21

Servizio di sorveglianza durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione è permesso ai parenti ed ai familiari di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. In ogni caso sarà provveduto ad assicurarne la sorveglianza da parte degli operatori del cimitero, secondo le prescrizioni all'uopo dettate dalla ASREM competente.

Art. 22
Depositi ed obitori speciali

1. Il Comune potrà utilizzare eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso ospedali ed altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

CAPO V
SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 23
Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate e ad ogni altra vigente in materia.

Art. 24
Deposizione del cadavere nel feretro

1. Il cadavere deposto nel feretro deve essere vestito o, quanto meno, avvolto in un lenzuolo.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive o diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 25
Obbligo del feretro individuale

1. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere.
2. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 26
Caratteristiche feretri per inumazioni

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con buon mastice.
6. Ogni cassa porterà il timbro, con indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

Art. 27

Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.

Art. 28

Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

1. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo che si tratti di morti per malattie infettivo-diffusive e sempre che il trasporto dal luogo del deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 29

Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o dall'estero o ad altro o da altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio e l'altra di metallo.
2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5, se di piombo.
5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte

saldamente con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm. Saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Art. 30

Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune

1. Il Ministero della Sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 D.P.R. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 31

Chiusura del feretro per trasporto di salma

1. La responsabilità del corretto confezionamento del feretro e della chiusura della salma nello stesso è ordinariamente demandata alle Imprese Funebri incaricate del trasporto.

2. In particolare, per il trasporto di salma in altro Comune, dette Imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che per le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 26, 27 e 29 del presente regolamento.

3. Tale dichiarazione deve essere allegata (quale parte integrante) alla autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 32

Fornitura gratuita dei feretri

1. E' a carico del Comune il trasporto delle salme per le persone i cui familiari non sono in grado di sostenere la spesa, come da apposita attestazione del Servizio Sociale, sempre e che la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice. A tal fine il Comune stipulerà una convenzione con una Impresa funebre operante sul territorio. Tale servizio comprenderà la concessione gratuita del feretro, del carro funebre e del personale di servizio.

CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 33 Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Art. 34 Orario e percorsi dei trasporti funebri

1. E' vietato trasportare e seppellire un cadavere non racchiuso in cassa avente le caratteristiche prescritte.
2. Il trasporto dei feretri al cimitero dovrà essere fatto nell'orario, con le modalità e percorsi eventualmente determinati con apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 35 Trasporto funebre

1. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
2. L'ASREM vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.
3. I mezzi impiegati per i trasporti funebri dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
4. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.
5. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza, con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/90.
6. A tale scopo l'ufficio di Stato Civile rilascia l'autorizzazione al trasporto previa presentazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto di cui sopra.
7. Le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 36 Definizione di trasporto a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
 - a pagamento, secondo la tariffa concordata dai richiedenti con le imprese operanti il loco, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito ai sensi dell'art. 10, la sosta lungo il percorso, etc...
 - gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune, in ogni altro caso.

2. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

Art. 37

Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo-diffusive o portatrici di radioattività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 24, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo-diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASREM impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 38

Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Per il trasporto delle salme ad altro comune che disti più di 100 km. o all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

2. Tale trattamento è eseguito dal funzionario medico designato dall'ASREM o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione.

3. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 39

Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata agli operatori del cimitero.

Art. 40

Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune

1. Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del Comune, in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo VI.

2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune dove deve avvenire il seppellimento.

3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.

Art. 41
Rilascio dell'autorizzazione al trasporto

1. L'autorizzazione al trasporto di salma è rilasciata, previa domanda dei familiari interessati o dell'impresa funebre incaricata del trasporto, dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Nel caso che la morte sia avvenuta per malattia infettiva o diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con la indicazione delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell 'ASREM;
- 3 Per il trasporto delle salme all'estero il Sindaco, acquisito telegraficamente il consenso dell'autorità diplomatica o consolare dello Stato di destinazione, rilascia l'autorizzazione sulla base della documentazione occorrente caso per caso e sentito il Servizio di Igiene Pubblica dell'.ASREM.

Art. 42
Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo-diffusive

1. Per i morti di malattie infettivo-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 29, seguendo le prescrizioni dell' articolo 37.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 43
Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

1. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente articolo 39.

Art. 44
Obbligo dell'autorizzazione per il trasporto di salma fuori del Comune

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
2. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

Art. 45
Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 46
Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con mezzi propri, senza ricorso ai carri funebri.
2. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari interessati o dall'impresa funebre incaricata del trasporto.
3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
 - a) copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b) dichiarazione dei familiari o dell'Impresa funebre incaricata del trasporto con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
5. Le ossa umane e i resti assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.
6. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 47
Trasporto cadaveri da e per l'estero

1. Per i trasporti da e per l'estero si osservano le prescrizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, oltre quanto stabilito all'articolo 29 del presente regolamento.

CAPO VII
CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 48
Documenti d'accompagnamento al cimitero per la sepoltura

1. Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
2. Tali documenti dovranno essere consegnati agli operatori del cimitero.

Art. 49
Ricevimento cadaveri e resti mortali

1. Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la

residenza;

- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura distinta esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette e che hanno perciò perduto la residenza nel Comune di Salcito, nel quale dimoravano precedentemente al ricovero;
- e) i nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel Comune di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- f) i resti ossei per i quali i familiari, residenti nel Comune di Salcito, facciano richiesta.

Art. 50

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

- 1 I documenti di cui all'art. 39 devono essere consegnati al responsabile del servizio dall'operatore cimiteriale.
2. Lo stesso responsabile iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
 - 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 9, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
 - 3) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti ossei;
 - 4) In alternativa i registri di cui sopra possono essere tenuti su supporto informatico da prodursi in forma cartacea secondo quanto disposto dall'art. 51 che segue.

Art. 51

Consegna registro al Comune

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 52

Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII
ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 53
Camera mortuaria

1. Nel cimitero del nostro Comune fungerà da camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la Cappella stessa del cimitero, provvoluta di appositi arredi per la disposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 54
Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte

1. Il cimitero è suddiviso in aree per sepolture comuni col sistema della sola inumazione decennale ed in aree per sepolture distinte.
2. Sono **comuni** le sepolture per inumazione, della durata legale di dieci anni, dal giorno del seppellimento.
3. Sono **distinte** le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata.

Art. 55
Disposizione campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore a dieci anni.

Art. 56
Sepolture distinte: natura e concessione

1. Le sepolture distinte sono soggette a particolare concessione amministrativa.
2. Esse possono consistere:
 - nella concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal comune o recuperati a seguito di estumulazione;
 - nella concessione d'uso temporaneo di tumuli costruiti dal Comune o da questi recuperati a seguito di estumulazioni;
 - nella concessione d'uso temporaneo di nicchie ossario costruite direttamente dal Comune per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o dalle urne cinerarie, nonché delle salme di fanciulli di età inferiore ai due anni;
 - nella concessione d'uso temporaneo di area per inumazione per periodo pari a 15 anni in specifica area ad esse destinata.
3. Per le concessioni distinte temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito con apposito atto della Giunta.

Art. 57
Segni funerari

1. A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse comuni, sui tumuli e a fronte dei loculi e delle nicchie ossario, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci o altri segni funerari, conformi per dimensioni a quanto stabilito dall' articolo 61 del presente regolamento.
2. E' fatto comunque divieto ai privati di erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e/o voluminose e di fare uso di cemento armato per i lavori in muratura.
3. Trascorso il decennio dal seppellimento o allo scadere della concessione, al momento dell'esumazione od estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà e nella disponibilità del Concessionario.

Art. 58
Planimetria del cimitero. Custodia e aggiornamento

1. L'ufficio Tecnico Comunale deve essere dotato di una planimetria in scala 1/500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estese anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
2. Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

CAPO IX
SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 59
Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 60
Numerazione ed individuazione delle fosse

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo.

Art. 61
Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione

1. E' consentito, non prima di sei mesi dalla sepoltura, circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o marmo aventi dimensioni non maggiori di m. 1,40 X 0,60 per gli adulti e di m. 1,00 X 0,40 per i bambini, nonchè apporre un cippo avente l'altezza di cm. 80 da terra sostenuto da una lastra orizzontale lunga non più di cm. 45. E' tollerata una lista di circa cm. 15, come sottovaso,

nella parte opposta al cippo; la rimanente area del cumulo di terra dovrà rimanere scoperta e potrà essere coltivata a prato e/o con piante floreali.

2. Non sono ammesse ulteriori liste perimetrali.
2. Non è consentito circoscrivere provvisoriamente le fosse di inumazione con recinti di legno o di altro materiale.

Art. 62

Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 63

Fosse per inumazione. Dimensioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono di stare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri; devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 64

Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

1. In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, avente le caratteristiche previste negli articoli 26 e 27 del presente regolamento.

Art. 65

Carattere distinto delle sepolture per tumulazione

1. Le sepolture per tumulazione sono solo distinte.

Art. 66

Sistema di tumulazione

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno

250 chilogrammi/metro quadrato. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

4. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita dei liquidi.

5. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni e intonacata nella parte esterna.

6. E' permessa anche la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

Art. 67

Dimensione dei monumenti funebri Tumuli

1. E' consentito allestire sopra ogni tumulo (posto distinto) un monumento funebre avente dimensioni non superiori a cm. 160 X 60, nonché un cippo avente l'altezza massima di cm. 100 da terra. Detto cippo potrà essere posto sia sopra il monumento, sia staccato da esso, ferme restando le dimensioni massime sopra riportate.

2. La rimanente area del tumulo dovrà essere sgombra per consentire il libero passaggio. Saranno ammesse liste di contorno dello stesso materiale del monumento purché siano incassate nel cemento della pavimentazione o siano smussate in modo da non creare scalini pericolosi per i visitatori del cimitero.

Art. 68

Autorizzazione

1. L'installazione del monumento funebre, tanto sulle fosse di inumazione quanto sui posti distinti, è subordinata al preventivo impegno a realizzare l'opera in conformità alle modalità di allineamento delle tombe prescritte dal Comune ed alle misure fissate dal vigente regolamento. A tale scopo dovrà essere presentata all'Ufficio Tecnico del Comune una dichiarazione contenente la descrizione e le dimensioni del monumento che si intende installare, sottoscritta da un rappresentante della famiglia interessata e della ditta incaricata di eseguire l'opera.

2. Qualora, in epoca posteriore alla realizzazione del monumento venga accertato il mancato allineamento del monumento stesso o la difformità del medesimo rispetto alle prescrizioni del presente regolamento, la famiglia interessata sarà tenuta, a proprie spese, a provvedere alle modifiche ed interventi necessari per riallineare il monumento e/o ricondurlo alle dimensioni previste dal vigente regolamento.

Art. 69

Casse per le tumulazioni

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 29.

2. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Art. 70
Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture distinte, potranno essere riaperte:
 - al termine del periodo di inumazione;
 - alla scadenza della concessione;
 - per ordine dell'autorità giudiziaria;
 - per autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dall'art. 77 del presente Regolamento.

CAPO X
CREMAZIONE

Art. 71
Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, occorre avvalersi di impianti funzionanti in altri comuni.
Il pagamento è a carico dei familiari.

Art. 72
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 73
Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in una apposita nicchia, anche già occupata da resti mortali.

CAPO XI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 74
Esumazioni ed estumulazioni – Carattere

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, la

zona del cimitero adiacente all'intervento verrà chiusa per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.

Art. 75 **Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, mediante il presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e quanto previsto all'art. 126 del presente regolamento, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
3. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
4. Nei quadri del campo comune, le esumazioni ordinarie si eseguiranno quadro per quadro allorché siano trascorsi dieci anni dall'inumazione dell'ultima salma.
5. Di tali esumazioni sarà data dal Comune comunicazione alla cittadinanza due mesi prima, previa affissione all'interno del cimitero, di appositi cartelli. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dal successivo art. 83, commi 2 e 3.
6. E' consentita l'attivazione di forme alternative di informazione ai familiari ulteriori a quelle minime previste nel comma precedente e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy;.
7. L'esumazione ordinaria di una singola salma, anche prima della scadenza di tutto il quadro o della fila e comunque oltre i dieci anni dalla data del seppellimento, non potrà essere comunque effettuata.
8. L'esumazione ordinaria di salma di minore, se in apposito quadro, potrà essere effettuata, su richiesta dei familiari, dopo venti anni dalla data di inumazione
9. I familiari sono tenuti sin dal momento della richiesta ad acconsentire allo svolgimento di tutte quelle operazioni che si renderanno necessarie alla esumazione del quadro
10. Le spese inerenti all'eventuale ripristino del monumento funebre saranno a loro totale carico.

Art. 76 **Esumazioni ordinarie: salme non mineralizzate**

1. Si applicano le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.
2. Nel caso in cui i parenti scelgano, in alternativa alla cremazione, il seppellimento della salma non mineralizzata questo avverrà nel solo stesso cimitero in un quadrato all'uopo dedicato.

Art. 77 **Esumazioni straordinarie**

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia nella cappella del cimitero, all'uopo predisposta, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.
3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, che dovrà redigere apposito verbale dell'operazione eseguita e dare le disposizioni del caso.
4. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al

Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.

5. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.

6. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.

7. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con atto della Giunta.

ART. 78

Esumazioni straordinarie: limiti temporali

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo-contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 79

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Concessionario.

2. Il Concessionario provvederà ad avvertire i familiari interessati due mesi prima previa affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli; i familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti prima della estumulazione, si applicherà quanto disposto all'art. 83, 2° e 3° comma.

3. E' consentita l'attivazione di forme alternative di informazione ai familiari ulteriori a quelle minime previste nel comma precedente e nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy.

4. Qualora la salma non risulti completamente mineralizzata, si applicano le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998.

5. Nel caso in cui i parenti, in alternativa alla cremazione, scelgano il seppellimento della salma non mineralizzata questo avverrà nella sola parte di nuovo ampliamento del cimitero in un quadrato all'uopo dedicato.

Art. 80

Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, non completamente mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, all'ASREM, e al Sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 81
Estumulazioni straordinarie

1. Per estumulazione straordinaria si intende l'estumulazione dei feretri effettuata prima della scadenza dei termini della concessione per trasferirli in altra sede o in altra sepoltura o per la riduzione a resti, ove possibile, della salma che vi era racchiusa.
2. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri; il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato deve constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora lo stesso direttore non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.
4. A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, e ragioni dell'estumulazione.
5. Tutte le operazioni preliminari relative alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.
6. E' consentito, previa autorizzazione del Sindaco, che le spoglie mortali di salme tumulate da almeno venti anni, completamente mineralizzate, siano estumulate e raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, al fine di trasferire detti resti in altra sede o di collocarli nello stesso loculo o tumulo insieme al la salma di un congiunto previa stipula nuovo contratto e pagamento della concessione per la salma e pagamento di supplemento di concessione per la collocazione dei resti
7. In caso di rinvenimento di salme non mineralizzate si applicano le previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998. L'avvenuta mineralizzazione sarà accertata dal direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato.

E' consentito previa richiesta dei parenti, la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto, previa stipula nuovo contratto e pagamento della concessione per la salma e pagamento di supplemento di concessione per la collocazione delle ceneri

ART. 82
Norme particolari per le estumulazioni straordinarie

1. Si applicano alle estumulazioni straordinarie le disposizioni previste per le esumazioni straordinarie dall'art. 77 del presente regolamento.
2. Entro un anno dalla data di morte si potrà procedere al trasferimento delle salme. Il trasferimento delle salme potrà avvenire previa richiesta del coniuge o in mancanza, del parente più prossimo del defunto. In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto mantenendo la decorrenza del precedente e subordinando la nuova tumulazione al pagamento della tariffa prevista per la tumulazione medesima. Il trasporto verrà effettuato a cura e spese del richiedente.

Art. 83
Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.

2. Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare od estumulare, questi, dopo essere stati raccolti in apposita cassetta di legno, saranno collocati nella Cappella del cimitero, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste.
3. Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori.

Art. 84
Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività cimiteriali sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2° del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, tranne quelli previsti al successivo comma 3, lett. b), c) e d) che sono definiti "speciali" e per tali quindi vanno trattati.

Art. 85
Sistemazione dei resti mortali

1. E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione, posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:
 - o in una nicchia-ossario, ottenuta in concessione;
 - o in un loculo o tumulo o fossa comune, ove già trovasi una salma, fino al numero massimo di due cassette per sepoltura, previo pagamento della differenza prezzo, unicamente per quanto concerne la collocazione della cassetta in loculo o tumulo;
 - o riunendo in un unico loculo o tumulo non meno di due resti di salme o ceneri, tra cui esista un vincolo di parentela o affinità.

CAPO XII
OSSARIO COMUNE

Art. 86
Ossario comune

1. Il cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

CAPO XIII
CONCESSIONI SPECIALI

Art. 87
Durata e decorrenza della concessione – Rinnovo

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture distinte previste dall'art. 56, sono

temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta.

2. Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie-ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia-ossario.

3. La concessione d'uso di loculi e tumuli ha durata di anni **novantanove**, quando questi sono destinati ad accogliere una salma;

4. La concessione d'uso delle nicchie-ossario è prevista in anni venti, quando queste sono destinate a raccogliere resti mortali; ha invece durata di anni quaranta, quando è destinata ad accogliere la salma di bambini di età inferiore ai due anni o urne cinerarie (da cremazione di salma);

5. Le concessioni degli ossarini possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, per un periodo di venti anni.

6. Le concessioni di loculi e tumuli possono essere rinnovate alla scadenza per un periodo di venti anni, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

7. Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogni qualvolta si verificano gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 88

Modalità di richiesta concessioni d'uso

1. Chiunque intenda ottenere in concessione loculi, tumuli o nicchie-ossario, deve farne richiesta scritta al Sindaco e versare a richiesta dell'Ente il prezzo dovuto per la concessione.

Art. 89

Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemeritenze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 90

Concessioni speciali per Salme di Caduti nei cimiteri civili

Le Salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri comunali sono esenti da normali turni di esumazione previsti dall'art. 75 del Regolamento di polizia mortuaria ed il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali Salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costituiti

Art. 91

Limitazione del diritto d'uso delle concessioni distinte

1. Il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.

Art. 92
Divieto di cessione delle concessioni

1. E' fatto divieto, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

Art. 93
Contratto di concessione

1. Il diritto d'uso è concesso dal Comune mediante regolare contratto di concessione a spese del concessionario, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

Art. 94
Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà alla sua naturale scadenza, nel caso dell'art. 93 e nel caso che per volontà dei parenti la salma sia da trasferire ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione medesima.
2. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o tumulo o la nicchia-ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il titolare della concessione possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dal codice civile.

Art. 95
Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.
3. Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 96
Revoca delle concessioni

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato notificato agli interessati con le forme del codice di procedura civile.
3. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi due.
4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
5. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di

interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'Amministrazione Comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spese, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di Procedura Civile, di almeno ottanta giorni.

6. Trascorsi i termini dell'ultimo comma, senza che siano state presentate opposizioni il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

7. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del Comune e nella disponibilità del Comune.

Art. 97

Estinzione naturale delle concessioni

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, secondo quanto previsto nel Capo seguente.

Art. 98

Cappelle e sepolcrati familiari

Il Comune individua nella parte di ampliamento del locale cimitero il luogo per la realizzazione di sepolture private per famiglie. Le sezioni per le inumazioni in campo comune restano quelle del vecchio cimitero.

ART. 99

Concessioni

1. Le concessioni previste dall'art. 98 sono a tempo indeterminato.
2. Il concessionario provvede in proprio alla realizzazione delle cappelle e dei sepolcreti conformemente al progetto approvato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Il prezzo della concessione del terreno è determinato con atto di Giunta Comunale..

ART. 100

Diritto di uso

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

ART. 101

Progetti di costruzioni

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private sono approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale su conforme parere del coordinatore sanitario della azienda sanitaria locale competente

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro
3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero

ART. 102

Area per dispersione ceneri

Il Comune individua nella parte nuova del cimitero il luogo ove realizzare un'area per la dispersione delle ceneri.

L'Ufficio Tecnico provvederà ad individuare e delimitare tale area.

ART. 103

Dispersione ceneri fuori dal cimitero

Il Comune, su richiesta dei familiari aventi diritto sulla salma, può autorizzare la dispersione del contenuto dell'urna cineraria fuori dal Cimitero in zone non definibili quali "centri abitati" come previsto art.3 comma 1 numero 8 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed individuate dalla Giunta Comunale con specifico atto nel quale sarà stabilita la tariffa di tale operazione. La dispersione debitamente autorizzata, deve essere effettuata alla presenza di dipendente comunale all'uopo indicato, il quale redigerà apposito verbale indicando con precisione il luogo, l'ora e il giorno in cui è avvenuta tale attività, annotandone i risultati in apposito registro che verrà conservato nel Cimitero stesso.

ART. 104

Affidamento urna cineraria ai familiari

Il Comune, su richiesta dei familiari aventi diritto sulla salma, può autorizzare la conservazione dell'urna cineraria fuori dal Cimitero di destinazione in Civile Abitazione presso la quale risiede stabilmente e permanentemente il richiedente; l'autorizzazione, subordinata ad una dichiarazione dei richiedenti nella quale, oltre al riconoscimento dell'importanza dell'atto richiesto vengono assunte tutte le responsabilità relative all'integrità di conservazione dell'urna stessa, e la conservazione avrà una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale che verrà pagata in un'unica soluzione ogni qual volta si cambi residenza. La conservazione è soggetta a verifiche periodiche da parte del Comune che redigerà apposito verbale della verifica stessa annotandone i risultati in apposito registro che verrà conservato nel cimitero stesso.

CAPO XIV

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 105

Soppressione cimiteri – Norme applicabili

1. Per la soppressione del cimitero o di parti del cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90.

CAPO XV
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DEI CIMITERI

Art. 106
Sepolcri privati fuori dai cimiteri – Norme applicabili

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dei cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 107
Onoranze funebri particolari

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionali benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e dall'articolo 105 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO XVI
SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 108
Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero, fuori dell'orario stabilito nell'articolo seguente, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il cimitero, a richiesta degli interessati, dovrà essere aperto per lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 109
Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme

1. Il cimitero osserva il seguente orario di apertura:

Periodo invernale (1 novembre - 31 marzo):
Tutti i giorni dalle ore **8,00** alle ore **17,00**

Periodo estivo (1 aprile – 30 ottobre):
Tutti i giorni dalle ore **8,00** alle ore **19,00**

2. Il ricevimento delle salme viene effettuato con il seguente orario:

Periodo invernale (1 novembre 31 marzo):
Tutti i giorni dalle ore **8,00** alle ore **16.00**

Periodo estivo (1 aprile – 31 ottobre):
Tutti i giorni dalle ore **8,00** alle ore **18.00**

3. La sepoltura potrà avvenire fino a trenta minuti dopo la scadenza dell'orario di ricevimento
4. E' comunque garantito, in casi eccezionali, il ricevimento delle salme anche al di fuori dell'orario di cui sopra. Potrà essere disposta la temporanea chiusura del cimitero, con necessario preavviso, per effettuare particolari operazioni di pulizia e manutenzione che potrebbero comportare eventuali pericoli per i frequentatori. Inoltre si potrà procedere a temporanee chiusure, anche senza preavviso, quando sia richiesto da condizioni che possano arrecare pregiudizio all'incolumità pubblica.
5. L'Amministrazione si riserva di modificare gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri con disposizione del Sindaco.

Art. 110
Sepoltura delle salme

1. La sepoltura delle salme sarà effettuata, nei soli giorni feriali, durante l'orario di ricevimento della salma, ad eccezione dei casi particolari che presentino problemi igienico-sanitari. Questi casi dovranno sempre essere preventivamente autorizzati dal Sindaco.

Art. 111
Occupazione provvisoria di area per esecuzione lavori

1. Gli incaricati dell'allestimento delle tombe potranno occupare provvisoriamente il suolo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 112
Divieto di trattamento del materiale da costruzione

1. Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono essere introdotti solo a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle piastre, le iscrizioni su lapidi e monumenti.

Art. 113
Trasporto materiale

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito.

Art. 114
Materiale proveniente da scavi e demolizioni

1. Tutto il materiale proveniente dalle opere di demolizione, non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere trasportato al pubblico scarico.
2. E' tuttavia in facoltà del Concessionario utilizzare il materiale di scarico per ricoprire i

bassifondi o quello di demolizione per il restauro di monumenti eventualmente danneggiati durante le esumazioni di salme risultate non mineralizzate.

Art. 115
Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. E' fatta eccezione per le speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi e per i mezzi di servizio usati dagli operatori.

Art. 116
Circolazione e sosta

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare o di vendere.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, e bancharelle lungo il fronte principale del cimitero, se non negli spazi appositamente delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. La prestazione di servizi di cura delle tombe è riservata ai congiunti e al Concessionario.

Art. 117
Accesso ai cimiteri per lavori

1. Gli autoveicoli, i motocarri, i carri condotti a mano non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

Art. 118
Divieti di ingresso

1. E' vietato l'ingresso ai cimiteri di ragazzi di età inferiore ai dieci anni, non accompagnati da persone adulte e di coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 119
Divieto di introduzione di oggetti particolari

1. E' vietato introdurre nel cimitero armi da caccia, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 120
Divieto di coltivazione

1. Ogni coltivazione nel recinto dei campi, diversa da quelle previste all'art. 61, è rigorosamente vietata.

Art. 121
Pulizia interna

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e rimosse.

Art. 122
Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero. E' vietato calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, camminare fuori dai vialetti, sedere sui tumuli o sui monumenti.
2. E' vietato di fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc., di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito lasciare rifiuti, raccogliere fiori ed erbe, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori del cimitero, senza la preventiva autorizzazione, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

Art. 123
Obbligo di comportamento

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazione o tumulazione di salme e in ogni qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare al rispetto dovuto al luogo, verrà richiamato al dovere e, occorrendo, denunciato all'Autorità Giudiziaria. Le persone che entrano nel cimitero devono conformarsi a quanto prescritto nel presente regolamento.

CAPO XVII
PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 124
Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

Il personale addetto al cimitero è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

CAPO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 125

Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317.

Art. 126

Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Comunale in materia di igiene e sanità.

Art. 127

Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena trascorsi di termini pubblicazione, dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.